



Provincia di
Benevento

**PROVINCIA DI
BENEVENTO**
STAZIONE APPALTANTE
Servizio Appalti – Assistenza
Amministrativa EE.LL.

Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di Solopaca



Comune di
Solopaca

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, Decreto legislativo n. 50 del 2016.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del
decreto legislativo n. 50 del 2016

**SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI
RIFIUTI E RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE "INGOMBRANTI".**
CIG 68953785EE

PARTE PRIMA
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presente procedura viene svolta dalla Stazione Appaltante della Provincia di Benevento per conto e nell'interesse del Comune di Solopaca.. A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune.

Il presente Disciplinare contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e, più in generale, a tutte le condizioni regolanti la procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto: "

IMPORTO A BASE D'ASTA.

L'importo a base di gara, soggetto a ribasso, è di € 525.000,00, IVA esclusa, di cui € 10.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

a) il plico contenente le buste della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e di quella economica deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara al seguente indirizzo: **PROVINCIA DI BENEVENTO – SETTORE TECNICO – SERVIZIO APPALTI - PIAZZA CASTELLO – ROCCA DEI RETTORI – 82100, BENEVENTO;**

- b) è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, allo stesso indirizzo direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra;
- c) in ogni caso farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione;
- d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, l'indirizzo, numero di telefono e fax dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;
- f) il plico deve essere sigillato, siglato e firmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste;
- g) le buste interne devono essere chiuse, siglate e firmate sui lembi di chiusura; almeno la busta interna contenente l'offerta economica (**busta «Offerta economica»**) deve essere altresì sigillata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera f);
- h) il plico deve contenere al proprio interno TRE buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente come segue:

«Documentazione amministrativa», «Offerta tecnica» e «Offerta economica».

2. CONTENUTO DELLA BUSTA – «DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA».

A) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA redatta su carta da bollo da € 16,00 **E DICHIARAZIONE GENERALE**, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, attestante l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 di seguito riportate:

1) Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo n.163/2006 (se cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, iscrizione nell'apposito Albo) che riporti i dati contenuti nel certificato camerale ossia presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l'operatore economico sia iscritto e per quale attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i, socio unico ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro socie se si tratta di altro tipo di società;. Per tutti i tipi di società o consorzi dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante in cui dovrà essere indicato il nominativo dei soci con le relative quote di partecipazione.

Per tutti i tipi di società o consorzi con meno di quattro soci (con esclusione delle imprese individuali, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice) il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza sono tenuti a produrre autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di società con due soli soci, i quali siano in possesso, ciascuno del 50% della partecipazione societaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci (Parere AVCP del 04/04/2012, n. 58 e determinazione AVCP n. 1 del 16/05/2012);

2) Assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 in quanto nei propri confronti non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

- 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, devono rendere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, i seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

La dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 con la dicitura, "di esserne a diretta conoscenza". Pertanto il concorrente deve dichiarare:

- c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- c.2) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.

L'esclusione di cui all'art. 80, comma 1. del D.Lgs. n. 50/2016 non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3) non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

4) non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

5) non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto:
a) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

- b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016;
- c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- e) non si trova in situazione di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67;
- f) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
- i) è in regola con gli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- A tal fine, allega, alternativamente:
- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

6) dichiarazione che indichi espressamente il proprio domicilio, numero di telefono, fax e indirizzo di posta certificata ai quali inviare eventuali comunicazioni;

La dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale deve essere resa e sottoscritta:

- a) nel caso di impresa singola dal legale rappresentante;
- b) nel caso di consorzio dal legale rappresentante; in tale ipotesi la dichiarazione dovrà essere resa anche dal legale rappresentante del consorzio per il quale il consorzio eventualmente concorre;
- c) nel caso di consorzio stabile dal legale rappresentante; in tale ipotesi la dichiarazione dovrà essere resa anche dal legale rappresentante del consorzio per il quale in consorzio eventualmente concorre;
- d) nel caso di raggruppamento temporaneo ovvero GEIE già costituiti ovvero da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono ovvero costituiranno il raggruppamento;
- e) nel caso di consorzio già costituito ovvero da costituire dai legali rappresentanti di tutti i consorziati.

Limitatamente ai concorrenti che presentano la dichiarazione tramite procuratore o institore, ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria.

B) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE: il concorrente deve allegare copia dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (art. 212 D.Lgs. n. 152/2006) per le seguenti categorie:

- categoria 1, classe F, o superiore;
- categoria 4, classe F, o superiore;
- categoria 5, classe F, o superiore.

C) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: il concorrente dovrà presentare n. 2 idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n.385, dalle quali risulti specificatamente che il "concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui al presente bando" (art.86 del D.Lgs. n. 50/2016, così come previsto dall'allegato XVII parte I, lettera a), D.Lgs. N50/2016).

D) CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.

D.1) Il concorrente dovrà dichiarare di aver eseguito, con regolare esito, servizi analoghi nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara con chiara e specifica indicazione del committente, periodo, oggetto del servizio e importo, IVA esclusa.

D.2) Il concorrente dovrà dichiarare di aver svolto, con esito positivo, servizi di raccolta differenziata in almeno un Comune (o Unione di Comuni) servibile con l'iscrizione alla categoria 1, classe F, o superiore, dell'Albo nazionale dei gestori ambientali e di aver raggiunto, una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 70% per almeno un anno nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, con indicazione del committente, periodo e oggetto del servizio.

E) REQUISITI AFFERENTI LA GARANZIA DELLA QUALITA'.

E.1) il concorrente dovrà rendere dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi di legge, ovvero allegare copia della certificazione comprovante il possesso del sistema di qualità aziendale conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001:2008;

E.2) il concorrente dovrà rendere dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi di legge, ovvero allegare copia della certificazione comprovante il possesso del sistema di qualità aziendale conforme alle norme della serie UNI EN ISO 14001:2004 "sistemi di gestione ambientale".

Anche per comprovare il possesso delle certificazioni di qualità è utilizzabile l'istituto dell'avvalimento, purchè il concorrente dimostri che "l'impresa non si impegni semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità, (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri aziendali qualificati)". Invero, seppure" il requisito relativo alle certificazione di qualità aziendale può essere oggetto di avvalimento".." è onere del concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto , le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità". Per i suddetti principi si fa espresso riferimento a. TAR TOSCANA, Sez. I del 13/06/2011, b. 1024 – CONSIGLIO DI STATO, Sez. III del 18/04/2011, CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, del 24/07/2014, n. 3949.

Nel caso di **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** i requisiti di cui sopra devono essere posseduti come segue:

- a) quelli di cui ai punti A), B), C), E), da ciascuna delle imprese raggruppate;
- b) quelli di cui ai punti D.1 e D.2 devono essere posseduti dalla capogruppo nella misura minima del 40% e per la restante percentuale, cumulativamente dalla/e mandante/i-consorziata/consorziate, ciascuna con un minimo del 10% di quanto richiesto dall'intero raggruppamento;

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti, i consorzi stabili e consorzi fra società di cooperative e di produzione si richiamano, altresì, gli art. 45, 47 e 48 del D.lgs. n. 50, con le seguenti precisazioni in merito alla documentazione da produrre:

F.1) NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI GIA' COSTITUITI: atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, in originale ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento conferiscono mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza, ad una delle imprese, detta mandataria; con indicazione della percentuale del servizio che i soggetti raggruppati intendono rispettivamente eseguire nel caso di raggruppamenti di tipo orizzontale ovvero indicazione delle attività tra quelle oggetto della gara che le ditte rispettivamente intendono eseguire nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale. Ciascuna impresa deve produrre le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 80 del 2016.

F.2) NEL CASO DI CONSORZI ORDINARI OVEVERO GEIE GIA' COSTITUITI: atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. Indicazione della quota di partecipazione al Consorzio della quota del servizio che i consorziati intendono rispettivamente eseguire nel caso di consorzio di tipo orizzontale ovvero indicazione delle attività tra quelle oggetto della gara che le ditte rispettivamente intendono eseguire nel caso di consorzio di tipo verticale. Ciascuna impresa deve produrre le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 80 del 2016.

F.3) NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DA COSTITUIRE E NEL CASO DI DI CONSORZI ORDINARI DA COSTITUIRE: dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i soggetti interessati a costituire il raggruppamento temporaneo, specificando se di tipo orizzontale o verticale ed a conferire mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza, ad una delle imprese, detta mandataria. Dichiarazione con indicazione della percentuale del servizio che i soggetti raggruppati intendono rispettivamente eseguire nel caso di raggruppamenti di tipo orizzontale. Dichiarazione con indicazione delle attività tra quelle oggetto della gara che le ditte rispettivamente intendono eseguire nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale. Ciascuna impresa deve produrre le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla gara di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 80 del 2016.

F.4) LIMITATAMENTE AI CONSORZI STABILI, CONSORZI DI COOPERATIVE O DI IMPRESE ARTIGIANE: indicazione del consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara; il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.163/2006 e presentare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e del R.T.I. cui l'impresa partecipa.

G) GARANZIA PROVVISORIA: l'offerta è corredata da una garanzia, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs n. 50/2016, dell'importo di € 10.500,00.

La garanzia potrà essere costituita alternativamente da:

- cauzione in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- fidejussione bancaria;
- polizza assicurativa;
- polizza rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole:

- validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta;
- impegno del fideiussore, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs n. 80/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 105 del D. Lgs n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

SI PRECISA:

a) nel caso di cauzione costituita da contanti, gli offerenti dovranno depositare i contanti presso il conto di Tesoreria della Provincia di Benevento; la relativa quietanza dovrà essere inserita in originale, nella busta "A" unitamente alla dichiarazione di impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016; i concorrenti che effettueranno il versamento della cauzione tramite bonifico, dovranno allegare alla documentazione di gara, a pena di esclusione, copia, rilasciata dalla propria banca, dell'avvenuta esecuzione del bonifico sul conto succitato unitamente alla dichiarazione di impegno di un fideiussore, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016. Lo svincolo di detta cauzione sarà effettuato, sempre tramite bonifico, con spese a carico del destinatario. Il bonifico dovrà riportare la seguente causale: "garanzia di cui all'articolo 93, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 per la partecipazione alla procedura di "affidamento servizio di ristorazione scolastica per gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia statale, ai servizi educativi per l'infanzia "Angeli Custodi" e alle classi a tempo prolungato della scuola secondaria siti nel comune di Telesse Terme" per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018";

b) nel caso di cauzione costituita in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria della Provincia di Benevento la relativa quietanza dovrà essere inserita in originale, nella busta "A" unitamente alla dichiarazione di impegno di un fideiussore, ai sensi 93, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016;

c) la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria può essere presentata, ai sensi del D.M. 123/2004, mediante la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1. purché contenga, l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, così come prescritto dall'articolo 93, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016;

d) qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio.

e) La cauzione provvisoria viene rilasciata a favore della Stazione Appaltante della Provincia di Benevento.

f) è valida la garanzia rilasciata nel rispetto del D. Lgs n. 82/2005. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'Amministrazione aggiudicatrice, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Nel caso di raggruppamento temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari o GEI, ancora da costituire, la predetta cauzione dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I., l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio il GEIE

I concorrenti possono beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La riduzione della cauzione è accordata come segue: nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, qualora il possesso della certificazione di cui all'art. 93, comma 3, del D. lgs. n. 50 del 2016 sia comprovato dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle ditte mandanti; nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale la riduzione è accordata "pro-quota" in relazione della parte di servizi che le ditte (mandanti e mandatarie) in possesso della certificazione di qualità rispettivamente eseguiranno.

In caso di consorzi stabili e di cooperative vale quanto esposto per le imprese singole.

Costituisce irregolarità essenziale non sanabile e, dunque, causa di esclusione, la mancata costituzione della cauzione provvisoria entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte. Di contro, la mancata allegazione in sede di gara della cauzione ovvero incompletezza o irregolarità sarà oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione.

H) SUBAPPALTO: è ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art.105 del codice. L'operatore economico in sede di presentazione delle offerte dovrà, ai sensi dell'art.105 comma 6, indicare una terna di nomi di subappaltatori. La Stazione appaltante pagherà direttamente al subappaltatore se quest'ultimo è una microimpresa o piccola impresa o in caso di inadempimento dell'affidatario su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

I) AVVALIMENTO: Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D. Lgs n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, AVVALENDOSI dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine ed in conformità all'articolo 89, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre, pena l'irregolarità essenziale, la seguente documentazione:

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante:

▪ il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

▪ l'impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 207/2019 il contratto, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

- nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui sopra l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;

- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, la partecipazione contemporanea dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;

- il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascun requisito;

- l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto

Si precisa che, ai sensi dell'art. 89, comma 10, del D.lgs. n. 50 del 2016, non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

L) IL PASSOE RILASCIATO DAL SISTEMA AVCPASS: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà effettuata, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass e richiedere il rilascio del PASSOE, accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizio ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Il documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS (PASSOE) rilasciato dal sistema all'esito della procedura di registrazione, dovrà essere sottoscritto e inserito all'interno della Busta "Documentazione Amministrativa".

Nel caso di imprese riunite, consorziate, raggruppate e nel caso di avvalimento, la mandataria invierà il PASSOE complessivo generato accorpando i PASSOE delle diverse mandanti e/o dell'ausiliario. In questo caso il PASSOE da allegare alla documentazione di gara dovrà essere firmato congiuntamente alla mandataria da tutti i mandanti, consorziate o associati ovvero dall'ausiliario.

Gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale che sono nella propria esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.

La mancata registrazione presso il sistema AVCPASS e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE non comportano l'esclusione dalla gara. In tal caso, la Stazione Appaltante provvede, con apposita comunicazione ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. Resta fermo l'obbligo per

l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura.

Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti secondo le previgenti modalità

M)I partecipanti alla presente procedura di gara sono tenuti al versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavori, Servizi e Forniture (ora ANAC) previsto dall'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e dalla deliberazione del Consiglio dell'Autorità datata 5 marzo 2014, pubblicata sulla GURI n. 113 del 17/05/2014, e relative istruzioni operative con le seguenti modalità.

Il contributo dovuto da parte di ciascun concorrente per la partecipazione alla presente gara è fissato nell'importo di € 70,00:

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate in inserire il codice CIG che identifica la procedura (**CIG. 68953785EE**) alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

1. Online mediante carte di credito dei circuiti Visa, MasterCard, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà, inoltre, essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
2. In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti di vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "ricerca punti vendita". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento ed in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato

N) SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: attestazione di avvenuto sopralluogo del territorio e delle aree interessate dal presente servizio rilasciata dal Comune di Solopaca secondo quanto di seguito specificato e precisato (L'assenza di tale attestazione nella busta "documentazione amministrativa" non è causa di esclusione se il sopralluogo è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante).

Il sopralluogo presso le aree interessate dal presente servizio è obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara.

L'operatore economico dovrà effettuare accurate visite nei luoghi oggetto del presente appalto previa prenotazione telefonica, entro le ore 13,00 del 13/01/2017, al n. 0824/977725 o a mezzo pec all'indirizzo ufficiotecnico.solopaca@asmepec.it o direttamente presso il Comune di Solopaca, ufficio tecnico, piazza Municipio n. 1, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 di ogni giorno feriali dal lunedì al venerdì.

La data e ora del sopralluogo saranno comunicati dal Comune di Solopaca a mezzo pec, all'indirizzo indicato dall'operatore economico all'atto della richiesta scritta.

Il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:

- 1) dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A.;
- 2) da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
- 3) da soggetto diverso solo se munito di apposita procura notarile;

I soggetti che effettueranno il sopralluogo dovranno presentare, a seconda dei casi, i seguenti documenti di abilitazione della persona fisica al sopralluogo:

- a) per i soggetti di cui al precedente punto 1): certificato della Camera di Commercio, anche in fotocopia, purchè in corso di validità o autocertificazione del legale rappresentante;
- b) per i soggetti di cui al precedente punto 2): autocertificazione del legale rappresentante dalla quale risulti il rapporto di dipendenza e la relativa qualifica;
- c) per i soggetti di cui al precedente punto 3): procura notarile anche in fotocopia.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario è richiesta l'effettuazione del sopralluogo da parte di tutti i soggetti sopra richiamati rappresentanti il costituendo raggruppamento (mandante e mandataria); nel solo caso di raggruppamento già costituito, sarà sufficiente l'effettuazione del sopralluogo da parte della sola mandataria nominata nell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo.

In caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo per conto del consorzio partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione.

All'atto del sopralluogo, alla data e ora che saranno comunicati dall'incaricato di Solopaca, il soggetto, come sopra individuato, che potrà rappresentare, in ogni caso, un solo operatore economico, dovrà presentarsi con i relativi documenti giustificativi della propria qualifica e con il documento di identità. Si provvederà, quindi, alla compilazione di attestazione di avvenuto sopralluogo, sottoscritta dall'incaricato del Comune di Solopaca, controfirmata dal rappresentante dell'operatore economico, redatta in duplice originale del quale un originale sarà consegnata al rappresentante dell'operatore economico medesimo.

O) dichiarazione di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto, riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze alle esigenze tecnico operative ed amministrative richieste dal servizio di cui trattasi e di avere la possibilità, il personale e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi stabiliti dagli atti di gara, nonché di ritenere il prezzo offerto remunerativo.

3) BUSTE INTERNE: CONTENUTI DELLE BUSTE «OFFERTA TECNICA» ED «OFFERTA ECONOMICA»

All'interno del plico da spedire, oltre alla busta contenente la documentazione amministrativa, devono essere presenti altre due buste riguardanti l'offerta tecnica e l'offerta economica.

3.1. CONTENUTO DELLA BUSTA - «OFFERTA TECNICA»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente la relazione tecnica redatta in lingua italiana, in carta semplice, sintetica ma esauriente, illustrante le modalità di svolgimento dei servizi e le proposte tecniche migliorative con riferimento chiaro e specifico ai profili del servizio rilevanti per l'Amministrazione e agli elementi necessari a comprovare i parametri posti per la valutazione qualitativa.

La relazione deve avere un indice analitico. Ogni facciata deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva.

La relazione non dovrà essere superiore a 30 facciate formato A4 (escluso l'indice ed eventuali pieghevoli illustrativi o di presentazione dell'azienda, dei mezzi e delle attrezzature) con numerazione progressiva ed univoca con carattere di scrittura Times New Roman, con altezza minima del carattere 12, interlinea 1,2 cm, margine lati 2 cm.

Non verranno prese in considerazione, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica tutte le eventuali facciate eccedenti le 30 consentite.

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento o consorzio ordinario.

In caso di raggruppamento già costituito l'offerta può essere sottoscritta dalla sola ditta mandataria o capogruppo o consorzio.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;

Le imprese partecipanti devono specificare se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi rientranti nella sfera di riserva tessa dell'impresa per la tutela dei propri interessi professionali, industriali e commerciali, da sottrarre, quindi, ad eventuali richieste successive di accesso agli atti. Si precisa che la dichiarazione di

riservatezza deve essere adeguatamente motivata. Non verranno prese in considerazione dichiarazioni generiche e tali da comportare dinirgo all'intera offerta tecnica.

Con la presente disposizione si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell'impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo.

3.2. CONTENUTO DELLA BUSTA INTERNA - «OFFERTA ECONOMICA»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica redatta su carta da bollo da € 16,00 come di seguito descritto nel successivo capo e, precisamente:

3.3 OFFERTA DI PREZZO.

- a) L'offerta è redatta mediante dichiarazione con indicazione del ribasso offerto rispetto all'importo dell'appalto posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
- b) con indicazione, altresì, a pena di esclusione, dei costi complessivi interni per la sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
- c) il foglio dell'offerta è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- d) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere;
- e) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale l'indicazione in lettere.

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento o consorzio ordinario.

In caso di raggruppamento già costituito l'offerta può essere sottoscritta dalla sola ditta mandataria o capogruppo o consorzio.

I suddetti documenti potranno essere sottoscritti anche da un procuratore del soggetto interessato e, in tal caso, deve essere allegata la relativa procura notarile o copia autenticata della stessa, qualora non sia già inserita nella "busta A - documentazione amministrativa".

Per quel che riguarda l'offerta economica, non sono ammesse e saranno, pertanto, ESCLUSE offerte alla pari, in aumento o condizionate, espresse in modo indeterminato o con riferimento solo ad alcune parti dell'appalto.

4. ALTRE INDICAZIONI E CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE:

4.1) Determinazione dirigenziale di indizione gara del Comune di Solopaca n. 237 del 24.11.2016

4.2) Ai sensi dell'art. 83, comma del 9, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al suddetto comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della domanda di partecipazione e della documentazione trasmessa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari al 2 per mille dell'importo posto a base di gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In caso di mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, così come in caso di offerta condizionata, il concorrente verrà escluso dalla gara, senza applicazione del soccorso istruttorio.

4.3) L'Ente, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50 del 2016 si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto e in ogni caso in cui si renda necessario.

4.4) Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice questa Stazione Appaltante, accetta il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 dalla Commissione europea, secondo quanto riportato nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 ("Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016");

4.5) L'offerta presentata da ciascun concorrente è da ritenersi per lo stesso vincolante per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

4.6) TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI : l'aggiudicatario è tenuto al rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto.

A tali fini l'aggiudicatario è tenuto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti attinenti l'oggetto del presente affidamento nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di nuovo conto corrente dedicato, gli estremi identificativi di questo, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, dovrà essere comunicato con le stesse modalità sopra descritte, entro sette giorni dalla sua accensione.

L'aggiudicatario provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata. Inoltre, l'aggiudicatario procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura territoriale competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/2010.

4.7) Modalità di pagamento: secondo quanto previsto dall'art. 19 del capitolato speciale d'appalto

4.8) L'aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016.

4.9) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 30.06.2003, n. 196, si informa che i dati forniti verranno trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di instaurare rapporti con l'Amministrazione. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Benevento. Il Responsabile del trattamento è l'ing. Michelantonio Panarese della Provincia di Benevento.

4.10) Tutti documenti non in regola con le vigenti disposizioni sull'imposta di bollo saranno inviati all'Agenzia delle entrate per la loro regolarizzazione (ex art. 19, D.P.R. 26/10/1972, n. 642).

4.11) Nel termine che verrà indicato dal Comune di Solopaca, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a produrre tutta la documentazione richiesta per la sottoscrizione del contratto d'appalto, ivi compresa la cauzione definitiva.

4.12) Il Comune di Solopaca si riserva la facoltà di procedere all'affidamento del servizio in pendenza della firma del contratto.

4.13) Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Benevento, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

4.14) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

4.15) Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di affidamento della presente gara verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata che il concorrente deve indicare nella documentazione di gara.

4.16) La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante i costi sostenuti per la pubblicazione del bando di gara pari a € 1.150,14 entro 60 giorni dalla data di inizio del servizio. In mancanza la suddetta somma sarà trattenuta in sede di pagamento della prima fattura utile emessa per l'esecuzione del servizio.

4.17) Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50 del 2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, secondo quanto specificato all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto.

6. Cause di esclusione:

Sono escluse dalla gara le offerte:

- di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
- nel caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero nel caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

**PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016 sulla base dei seguenti criteri e dei pesi:

- **OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 80**
- **OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO 20**

La valutazione dei parametri qualitativi(massimo punteggio attribuibile 80 punti) tramite i criteri seguito riportati con le relative ponderazioni:

	ELEMENTI TECNICI, GESTIONALI E QUALITATIVI DELL'OFFERTA	PUNTI MAX
A)	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	25
B)	GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA	45
C)	QUALITA' SERVIZIO	10

A) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO punti 25, così suddivisi:

A.1) Struttura organizzativa adottata per l'appalto: max punti 10

A.2) Eventuali unità aggiuntive rispetto a quelle previste all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto: max punti 10 di cui:
di cui:

- 1 unità aggiuntiva = 3 punti
- 2 unità aggiuntive = 6 punti
- 3 o più unità aggiuntive = 10 punti

Per unità lavorativa aggiuntiva e quindi per l'attribuzione del relativo punteggio l'assunzione deve prevedere almeno 20 ore settimanali.

A.3) Macchinari impiegati: max punti 3

Caratteristiche tecniche, impiego mezzi nuovi ed eventuali mezzi aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto

A.4) Gestione emergenze e modalità di sostituzione del personale: max punti 2

Organizzazione del concorrente per fronteggiare le emergenze, anche in caso di assenza del personale, modalità e tecniche di comunicazione con l'Amministrazione comunale.

B) GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA punti 45, così suddivisi

B.1) Modalità di esecuzione (20)

Organizzazione del concorrente per una migliore gestione del servizio, in relazione a quanto previsto all'art. 13 del capitolato speciale d'appalto (in special modo per la campagna informativa e di sensibilizzazione, modalità, frequenze, grado di coinvolgimento della cittadinanza con particolare riferimento alle scuole, originalità delle azioni divulgative). Organizzazione e gestione del compostaggio.

B.2) Eventuali interventi migliorativi (25)

Interventi migliorativi/aggiuntivi senza alcun onere per il Comune. Attività di raccolta differenziata dedicata agli esercizi commerciali (Fornitura attrezzature specifiche per raccolta differenziata e riduzione volumetrica bottiglie in PET, lattine alluminio, contenitori in HDPE e PP presso gli esercizi commerciali. Campagna promozionale per far conferire ai cittadini i rifiuti in cambio di "buoni sconto" da spendere presso esercenti convenzionati.. Kit per compostaggio (Fornitura contenitori per il compostaggio domestico).

C) QUALITA' SERVIZIO punti 10

C.1) Autocontrollo del livello qualitativo del servizio: max punti 5

Organizzazione di risorse umane, mezzi e tecniche per il monitoraggio del servizio, con particolare riferimento al perseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

C.2) Certificazioni di qualità possedute: per il possesso della certificazione del sistema di qualità *OHSAS 18001:2007*: punti 5

Una Commissione tecnica esprimerà le proprie valutazioni tecnico – qualitative che saranno poste a base dell'aggiudicazione. Ciascun punteggio parziale sarà influenzato da tutte quelle variabili che risulteranno dalla documentazione presentata dai singoli concorrenti, ritenute, comunque, vantaggiose per l'Amministrazione Provinciale, garantendo, contemporaneamente sia l'economicità della fornitura , sia la sua completa funzionalità.

La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione, sotto il profilo tecnico economico, nessuna delle offerte presentate ed ha ampia facoltà di soprassedere alla predetta aggiudicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi motivo, non dovessero essere ritenute convenienti per l'Ente.

Gli impegni assunti nella formulazione dell'offerta costituiscono impegno contrattuale ed il loro mancato rispetto in fase esecutiva comporterà l'incameramento, anche parziale, della polizza e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di aggiudicare l'Appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALL'OFFERTA TECNICA.

Per ciascun sub-criterio, ad esclusione degli elementi valutati con indicatori puntuali, il punteggio verrà attribuito con la seguente formula:

$$P = W_i * V(a)_i$$

dove:

P = punteggio;

Wi = peso o punteggio attribuito al sub-criterio (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al sub-criterio (i) variabile tra zero ed uno;

Per ciascun singolo sub-criterio che compone l'elemento di valutazione, il coefficiente V(a)i è determinato, attraverso la attribuzione discrezionale di un coefficiente da parte dei singoli commissari, variabile da zero a uno, con successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, secondo la seguente griglia di punteggi variabile da zero a uno:

CRITERI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Livello di definizione ottimo con proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta, ricca di aspetti e soluzioni elaborate in maniera complessa, rispondente agli standard qualitativi e prestazionali	1,00
Livello di definizione buono con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,8/0,9
Livello di definizione discreto, con proposta adeguata e significativa rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,6/0,7
Livello di definizione sufficiente, con proposta essenziale e semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,4/0,5
Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,2/0,3
Senza alcuna proposta o inadeguata agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,0/0,1

Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo criterio, il valore massimo del peso previsto per il criterio medesimo, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale del criterio all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-criteri, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si precisa che:

- in caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nella valutazione;
- nel caso un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative relativamente ad uno o più d'uno dei criteri di valutazione, al predetto elemento di valutazione sarà attribuito inderogabilmente un punteggio "zero" nella valutazione.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA: MAX 20 PUNTI

Alla ditta che avrà offerto il massimo ribasso percentuale saranno attribuiti 20 punti, mentre alle altre ditte i punteggi saranno assegnati proporzionalmente determinandoli secondo la seguente formula:

$$P_i = 20 \times \frac{R_i}{R_{max}}$$

Dove

Pi = punteggio offerta i-esima

Rmax= ribasso percentuale massimo offerto
Ri: ribasso percentuale offerto dalla ditta iesima

2. PROCEDURA DI GARA

La prima seduta pubblica è fissata per il giorno e ora indicati nel bando di gara presso gli Uffici della Provincia di Benevento – Settore Tecnico – L.go Carducci – 3° piano – Benevento. Sono ammessi ad assistere alla apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.

La commissione giudicatrice, il giorno e l'ora fissati per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:

- la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne;
- in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara;

La commissione giudicatrice procede, quindi, all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e, sulla base della documentazione contenuta nella busta stessa, provvede a verificare l'ammissibilità delle offerte.

La Commissione, procede, quindi, all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica ai soli fini della verifica della presenza della documentazione richiesta. In una o più successive sedute riservate, la Commissione procederà all'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica. In successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata, si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti all'offerte tecnica e all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

La Commissione redigerà, quindi, la graduatoria dei concorrenti, in ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente al maggior punteggio ottenuto. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi riportati per l'offerta qualitativa e quella economica.

In caso di offerte uguali l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che ha conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

La Commissione giudicatrice, qualora accerti il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs.n. 50 del 2016 procederà alla sospensione della seduta e all'inoltro dei nominativi dei concorrenti le cui offerte sia risultate anormalmente basse al R.U.P. che potrà avvalersi di una Commissione all'uopo costituita, per la verifica e la valutazione secondo le modalità previste ai commi 4 e 5 del medesimo articolo. Potrà procedersi contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte non oltre la terza.

Concluso l'eventuale sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta, la Commissione giudicatrice procederà alla individuazione dell'aggiudicatario provvisorio e a trasmettere gli atti alla S.U.A. per l'adozione degli ulteriori provvedimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;

- a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e dall'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
- a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante;
- c) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) le informazioni e i chiarimenti possono essere richieste alla Stazione appaltante ai punti di contatto indicati nel bando di gara;
- b) Tutte le richieste di chiarimenti relative all'esecuzione del servizio e alla procedura di gara dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: settore6@pec.provincia.benevento.it e dovranno pervenire entro e non oltre il quarto giorno antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Si rende noto, infine, che sul sito web www.provincia.benevento.it raggiungibile direttamente dalla home page, saranno resi disponibili tutti gli eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dalla SUA.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito. Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

IL Responsabile Servizio
Appalti della Provincia di Benevento
Dr. Augusto Travaglione



Il Responsabile della Stazione Appaltante
Responsabile di Servizio
P.O. con delega dirigenziale
ing. Michelantonio Panarese



ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA:

- 1) SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE GENERALE IMPRESE CONCORRENTI;
- 2) SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016;
- 3) DICHIARAZIONE INDICANTE L'OFFERTE ECONOMICA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO;